



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 42 del 27 marzo 2007**

Oggetto: Rettifica del documento tecnico allegato alla delibera di Giunta Municipale n. 79 del 16.04.2003 riguardante la terminazione degli oneri concessori da applicarsi alle opere condonate ex L. 47/85 e L. 724/94

L'anno 2007 il giorno 27, del mese di marzo, alle ore 13.30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza il sig. Marco FIORENTINO nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed assenti:

			PRESENTI	ASSENTI
1	Sig. Marco FIORENTINO	Sindaco	SI	
2	Sig. Mariano RUSSO	Assessore	SI	
3	Geom. Raffaele APREDA	Assessore	SI	
4	Sig. Mario MORMONE	Assessore		SI
5	Dott. Michele GARGIULO	Assessore	SI	
6	Sig. Rosario FIORENTINO	Assessore	SI	
7	Sig. Antonino DE ROSA	Assessore	SI	
8	Sig. Antonino SPARTANO	Assessore		SI
TOTALI			6	2

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea CICCONE.

Il Presidente, constatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

OMISSIS



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Rettifica del documento tecnico allegato alla delibera di G.M. n. 79 del 16.04.2003 riguardante la terminazione degli oneri concessori da applicarsi alle opere condonate ex L. 47/85 e L.724/94

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista e fatta propria la proposta del Funzionario Direttivo in P.O. Servizio Condonò, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- visti i pareri di conformità tecnica e contabile, ex art. 53 L. 142/90;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

In conformità alla proposta presentata.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Rettifica del documento tecnico allegato alla delibera di G.M. n. 79 del 16.04.2003 riguardante la terminazione degli oneri concessori da applicarsi alle opere condonate ex L. 47/85 e L.724/94

**IV DIPARTIMENTO
SERVIZIO CONDONO**

PREMESSO:

- che con Delibera di G.M. n. 79 del 16.04.2003 furono approvati i criteri di valutazione per il calcolo degli oneri concessori da applicarsi alle opere assoggettate a condono ex L. 47/85 e L. 724/94;
- che nella Relazione allegata alla Delibera di G.M., a firma del sottoscritto Funzionario direttivo, furono riportati, per mero errore di trascrizione, coefficienti regionali non corretti nella formula di calcolo e nella susseguente tabella riassuntiva (valori in euro x zona) da applicarsi alle opere ex L. 724/94 eseguite nel periodo 1.09.67/ 29.01.77 e nel periodo 30.01.77/31.12.93,
- che occorre provvedere alla rettifica della relazione allegata alla Delibera di G.M. n. 79 del 16.04.2003, e alla con sostituzione della medesima con la relazione corretta che si allega alla presente proposta.

Tutto ciò premesso si

PROPONE

di rettificare il documento tecnico allegato alla Delibera di G.M. n. 79 del 16.04.2003, sostituendolo con la redazione corretta dello stesso che si allega al presente atto

**II TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO CONDONO
Arch. Paola GARGIULO**

COMUNE DI SORRENTO

RELAZIONE**ONERI CONCESSORI**

**ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DA APPLICARSI ALLE
OPERE CONDONATE EX L. 47/85 E L. 724/94**

CONDONO L. 47/85**PERIODI:****Opere anteriori al 1 settembre 1967:**

pagamento della sola oblazione

Opere eseguite tra il 1-09-67 e il 29-01-77:

pagamento dei soli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'art. 3 L.10/77

con le riduzioni di cui alla L.R. 38/85

conto di urbanizzazione di cui alla Delibera G.M. n. 806/77

Zonizzazione P.R.G. approvato con Decreto G.R. n. 4292/77 del 31-10-77

Opere eseguite tra il 30-01-77 e il 1-10-83:

pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 L.10/77

con le riduzioni di cui alla L.R. 38/85

conto di urbanizzazione di cui alla Delibera G.M. n. 806/77

Zonizzazione P.R.G. approvato con Decreto G.R. n. 4292/77 del 31-10-77

costo base per i nuovi edifici residenziali: € 82,97 moltiplicato per i coefficienti di cui al D.M. 10-05-77

costo per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione valutato in conformità alla Delibera C.C. n.182 del 27-06-81, utilizzando la Tariffa ufficiale vigente alla data dell'1-10-83 (Tariffa OO.PP. Campania '82)

CONDONO L. 724/94**PERIODI:****Opere eseguite tra il 2-10-83 e 25-3-85:**

pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 L.10/77

senza riduzioni per carenza di normativa regionale

conto di urbanizzazione di cui alla Delibera G.M. n. 806/77

Zonizzazione P.R.G. approvato con Decreto G.R. n. 4292/77 del 31-10-77

costo base per i nuovi edifici residenziali: € 129,11 moltiplicato per i coefficienti di cui al D.M. 10-05-77

costo per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione valutato in conformità alla Delibera C.C. n.182 del 27-06-81, utilizzando la Tariffa ufficiale vigente alla data dell'1-1-95 (Tariffa OO.PP. Campania '90 - 5%)

Opere eseguite tra il 26-3-85 e 31-12-93:

pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3 L.10/77

senza riduzioni per carenza di normativa regionale

conto di urbanizzazione aggiornato automaticamente alle tabelle parametriche di cui alla Delibera Consiglio regionale n. 208/5 del 25 marzo '85

Zonizzazione P.R.G. approvato con Decreto G.R. n. 4292/77 del 31-10-77

costo base per i nuovi edifici residenziali: € 129,11 moltiplicato per i coefficienti di cui al D.M. 10-05-77;

costo per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione valutato in conformità alla Delibera C.C. n.182 del 27-06-81, utilizzando la Tariffa ufficiale vigente alla data dell'1-1-95 (Tariffa OO.PP. Campania '90 - 5%).

**ONERI DI URBANIZZAZIONE
DA APPLICARSI ALLE OPERE CONDONATE EX L. 47/85 E L. 724/94**

CONDONO L. 47/85

La Regione Campania, con legge 6-05-85, n. 38, ha determinato i contributi dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 37 L. 47/85,

La Legge regionale stabilisce (art. 1) che:

- il contributo va determinato secondo le disposizioni vigenti al 1 ottobre 1983;
- restano a carico del concessionario i costi di allacciamento alle reti dei pubblici servizi.

Per le opere abusive ultimate nel periodo 30-01-77 / 1-10-83 (art.2), salvo i casi di ristrutturazione e quelli di esenzione, il contributo è pari a quello di cui all'art. 3 della legge 10/77, con le seguenti riduzioni:

- il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi, al tempo della realizzazione dell'opera, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbia costruito la propria abitazione nella quale, alla data di entrata in vigore della stessa legge (10-05-85), risiedono essi direttamente o i loro aventi causa;
- il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la prima casa di abitazione nella quale risiedono i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della stessa legge;
- le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle abitazioni classificate di lusso di cui al D.M. LL.PP. n. 1072 del 2-08-69;
- il contributo è ridotto del 50% per gli opifici artigiani di superficie non superiore a 400 mq, realizzati da imprenditori artigiani iscritti all'Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della stessa legge;
- il contributo è ridotto di 1/3 qualora la superficie sia superiore a 400 mq;
- per gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia esistente il contributo è ridotto del 50% per la parte dell'intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto per intero per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui all'art. 4, L.R. 38/85;
- è scomputato dal contributo dovuto il costo delle opere di urbanizzazione che il concessionario ha eseguito direttamente, calcolato secondo i prezzi di tariffa del G.C. vigente al 1° ottobre 1983;
- il contributo è ridotto al 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite sui singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito di rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguiti dopo il sisma del novembre 1980 -febbraio 81 e marzo '82.

Per le opere abusive ultimate nel periodo 1-09-67 / 29-01-77 (art.3), salvo i casi di ristrutturazione e quelli di esenzione, il contributo è ridotto alla sola quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria, con le seguenti riduzioni:

- tale quota non è dovuta se le opere sono state già eseguite;
- a scomputo totale o parziale della somma dovuta il concessionario o i concessionari riuniti in consorzio possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite;
- per gli interventi di ristrutturazione sull'edilizia esistente il contributo non è dovuto per la parte dell'intervento che non ha comportato aumento delle superfici preesistenti. Il contributo è invece dovuto nella misura intera per le superfici aggiunte, salvo le esenzioni di cui all'art. 4 L.R. 38/85.
- Il contributo è ridotto del 50% per le opere realizzate da soggetti aventi, al tempo della realizzazione dell'opera, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che abbia costruito la propria abitazione nella quale, alla data di

entrata in vigore della stessa legge (10-05-85), risiedano essi direttamente o i loro aventi causa;

- Il contributo è ridotto di 1/3 se le opere abusive sono state realizzate per costruire la prima casa di abitazione nella quale risiedano i soggetti interessati direttamente o i loro aventi causa alla data di entrata in vigore della stessa legge;
- Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano per le abitazioni classificate di lusso di cui al D.M. LL.PP. n. 1072 del 2-08-69;
- il contributo è ridotto del 50% per gli opifici artigiani di superficie non superiore a 400 mq, realizzati da imprenditori artigiani iscritti all'Albo e da questi direttamente utilizzati alla data della stessa legge;
- il contributo è ridotto a 1/3 qualora la superficie sia superiore a 400 mq;
- il contributo è ridotto del 50% per le opere di ristrutturazione, di consolidamento e di adeguamento funzionale eseguite sui singoli edifici dichiarati danneggiati in maniera grave e/o gravissima a seguito di rilevamenti tecnici (schede tecniche) eseguiti dopo il sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

Sono esentate dal pagamento del contributo per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria le opere abusive ultimate anteriormente al 1 settembre 1967, quelle esentate dal contributo di cui all'art. 3 della l. 28-10-77 n. 10 per effetto di specifiche disposizioni di legge e quelle dei comuni disastri ex l. 29-11-82 n. 883 (art.49).

Gli oneri di urbanizzazione per lottizzazioni previsti dal VII comma del art. 35 della L. 28-02-85 n. 47, sono calcolati secondo le disposizioni vigenti a 1 Ottobre 1983 (art.5).

CONDONO L. 724/94

la Legge 724/94 introducendo un nuovo limite alle riduzioni di competenza regionale, ha richiesto un nuovo intervento del Legislatore regionale che non è avvenuto, pertanto le riduzioni di cui alla L.R. 38/85 si applicano alle sole domande presentate ai sensi della L. 47/85.

ESENZIONI DAL CONTRIBUTO

Si applicano le esenzioni previste dalla Legge (art: 9 L. 10/77 e succ. modifiche ed integrazioni).

ONERI DI URBANIZZAZIONE

CONDONO L. 47/85
OPERE ESEGUITE NEL PERIODO 1-9-67 / 29-01-77

Formula di calcolo

Oneri unitari = $K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times \text{€ /mc}$ (dentro e fuori terra-vuoto per pieno)

I coefficienti validi per tutti gli interventi (Delibera Regionale n. 199/1 del 28 luglio 1977) ai quali è stata applicata la riduzione del 5% (Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977) sono pari a $K1 = 0,79$; $K2 = 0,88$; $K4 = 0,75$

Il coefficiente $K3$, variabile in funzione alle destinazioni di zona, è dato dalla Tabella C (Delibera Regionale n. 199/1 del 28 luglio 1977) i cui valori sono stati ridotti del 5% per popolazione < 50.000 ab. e di un ulteriore 5% ai sensi della Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977

Tabella C

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	0,722	0,767	0,586	0,722	0,902	0,722
Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	0,749	0,749	0,749	0,747	0,902	0,749
Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	0,767	0,767	0,794	0,767	0,902	0,767
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,180	0,180	0,180	-	0,902	-
Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	0,830	0,767	0,694	0,694	0,902	0,694
* Edilizia turistica residenziale	0,902	0,902	0,902	-	0,902	-
** Attrezzature ricettive alberghiere	0,722	0,649	0,649	-	0,902	-
Attrezzature di tempo libero	0,361	0,451	0,541	0,631	0,902	0,531
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	0,902	0,621	0,740	-	0,902	0,821
Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	0,902	0,821	0,749	-	0,902	0,749
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n.10/77 - lett.b)	0,812	0,767	0,541	0,180	0,902	0,180

* cfr. L. 17 marzo 1983 n. 117 e L.R. Campania 15 marzo 1984 n. 15

** destinazione di zona soppressa con Deliberazione di G.R. Campania n. 135 del 15-04-80,

L'importo base per le opere realizzate nel periodo 1-9-67 / 29-1-77, relativo ai soli oneri di urbanizzazione primaria, con riferimento alle destinazioni di zona del P.R.G. approvato con Decreto P.G.R. Campania n. 4292 del 31-10-77, è pari a **€/mc 2,12**

La tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione immediatamente applicabile per mc di nuova edificazione residenziale calcolata per destinazione di zona risulta:

$$0,79 \times 0,88 \times 0,75 \times K3 \times \text{€ } 2,12/\text{mc} = \text{€ } 1,11/\text{mc} \times k3 =$$

TABELLA RIASSUNTIVA
(valori in euro x zona)

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
1-Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	0,80	0,85	0,66	0,80	1,00	0,80
2-Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	0,83	0,91	0,83	0,83	1,00	0,83
3-Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	0,85	0,85	0,88	0,85	1,00	0,85
4-Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,20	0,20	0,20	-	1,00	-
5-Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	0,92	0,85	0,77	0,77	1,00	0,77
6-Edilizia turistica residenziale	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
7-Attrezzature di tempo libero	0,40	0,50	0,60	0,70	1,00	0,59
8-Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	1,00	0,69	0,82	-	1,00	0,91
9-Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	1,00	0,91	0,83	-	1,00	0,83
10-Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n.10/77 - lett.b) frazionamenti	0,90	0,85	0,60	0,20	1,00	0,20

Per le nuove costruzioni di cui agli interventi ai punti 1, 2, 3 e 4 si applica in ciascuna zona omogenea il valore Tabellare più alto (in grassetto)

ONERI DI URBANIZZAZIONE

CONDONO L. 47/85
OPERE ESEGUITE NEL PERIODO 30-1-77 / 1-10-83

Formula di calcolo

Oneri unitari = $K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times \text{€ /mc}$ (dentro e fuori terra-vuoto per pieno)

Coefficienti validi per tutti gli interventi (Delibera Regionale n. 199/1 del 28 luglio 1977) ai quali è stata applicata la riduzione del 5% (Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977) pari a $K1 = 0,79$; $K2 = 0,88$; $K4 = 0,75$

Il coefficiente $K3$, variabile in funzione alle destinazioni di zona, è dato dalla Tabella C (Delibera Regionale n. 199/1 del 28 luglio 1977) i cui valori sono stati ridotti del 5% per popolazione < 50.000 ab. e di un ulteriore 5% ai sensi della Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977

Tabella C

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	0,722	0,767	0,586	0,722	0,902	0,722
Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	0,749	0,821	0,749	0,747	0,902	0,749
Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	0,767	0,767	0,794	0,767	0,902	0,767
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,180	0,180	0,180	-	0,902	-
Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	0,830	0,767	0,694	0,694	0,902	0,694
* Edilizia turistica residenziale	0,902	0,902	0,902	-	0,902	-
** Attrezzature ricettive alberghiere	0,722	0,649	0,649	-	0,902	-
Attrezzature di tempo libero	0,361	0,451	0,541	0,631	0,902	0,531
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	0,902	0,621	0,740	-	0,902	0,821
Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	0,902	0,821	0,749	-	0,902	0,749
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n.10/77 - lett.b)	0,812	0,767	0,541	0,180	0,902	0,180

* cfr. L. 17 marzo 1983 n. 117 e L.R. Campania 15 marzo 1984 n. 15

** destinazione di zona soppressa con Deliberazione di G.R.Campania n. 135 del 15-04-80,

L'importo base complessivo per le opere realizzate nel periodo 30-1-77 / 1-10-83, con riferimento alle destinazioni di zona del P.R.G. approvato con Decreto P.G.R. Campania n. 4292 del 31-10-77, per gli oneri di urbanizzazione, con riferimento alle zone omogenee dello stesso piano, è pari a **€/mc 5,71**

La tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione immediatamente applicabile per mc di nuova edificazione residenziale calcolata per destinazione di zona risulta:

$$0,79 \times 0,88 \times 0,75 \times K3 \times \text{€ } 5,71/\text{mc} = \text{€ } 2,98/\text{mc} \times k3 =$$

TABELLA RIASSUNTIVA
(valori in euro x zona)

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
1-Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	2,15	2,29	1,75	2,15	2,69	2,15
2-Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	2,23	2,23	2,23	2,23	2,69	2,23
3-Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	2,29	2,29	2,37	2,29	2,69	2,29
4-Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,54	0,54	0,54	-	2,69	-
5-Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	2,47	2,29	2,07	2,07	2,69	2,07
6-Edilizia turistica residenziale	2,69	2,69	2,69	-	2,69	-
7-Attrezzature di tempo libero	1,08	1,34	1,61	1,88	2,69	1,58
8-Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	2,69	1,85	2,21	-	2,69	2,45
9-Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	2,69	2,45	2,23	-	2,69	2,23
10-Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n.10/77 - lett.b) frazionamenti	2,42	2,28	1,61	0,53	2,69	0,53

Per le nuove costruzioni di cui agli interventi ai punti 1, 2, 3 e 4 si applica in ciascuna zona omogenea il valore Tabellare più alto (in grassetto)

ONERI DI URBANIZZAZIONE

CONDONO L. 724/94
OPERE ESEGUITE NEL PERIODO 1-9-67 / 29-1-77

Formula di calcolo

Oneri unitari = $K1 \times K2 \times k3 \times k4 \times \text{€ /mc}$ (dentro e fuori terra-vuoto per pieno)

I coefficienti validi per tutti gli interventi (Delibera Regionale n.208/4 del 26 marzo 1985) ai quali è stata applicata la riduzione del 5% (Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977) sono pari a $K1 = 0,95$; $K2 = 0,92$; $K4 = 0,75$

Il coefficiente $K3$, variabile in funzione alle destinazioni di zona, è dato dalla Tabella C (Delibera Regionale n. 208/5 del 26 marzo 1985) i cui valori sono stati ridotti del 5% per popolazione < 50.000 ab. e di un ulteriore 5% ai sensi della Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977

Tabella C

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	0,722	0,767	0,586	0,722	0,902	0,722
Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	0,749	0,821	0,749	0,749	0,902	0,749
Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	0,767	0,767	0,794	0,767	0,902	0,767
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,180	0,180	0,180	-	0,902	-
Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	0,830	0,767	0,694	0,694	0,902	0,694
* Edilizia turistica residenziale	0,902	0,902	0,902	-	0,902	-
Attrezzature di tempo libero	0,361	0,451	0,541	0,631	0,902	0,631
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	0,180	0,180	0,180	-	0,180	0,821
Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	0,180	0,180	0,180	-	0,180	0,749
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n.10/77 - lett.b)	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

* cfr. L. 17 marzo 1983 n. 117 e L.R. Campania 15 marzo 1984 n. 15

L'importo base complessivo per le opere realizzate nel periodo 1-9-67 / 29-1-77, per i soli oneri di urbanizzazione primaria, con riferimento alle zone omogenee del P.R.G. approvato con Decreto P.G.R. Campania n. 4292 del 31-10-77, è pari a €/mc 1,78, moltiplicato per il coefficiente di adeguamento $C = 2$; Importo base: € 1,78 x 2 = €/mc 3,56

La tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione immediatamente applicabile per mc di nuova edificazione residenziale calcolata per destinazione di zona risulta:

$$0,95 \times 0,92 \times 0,75 \times K3 \times \text{€ } 3,56/\text{mc} = \text{€ } 2,33 / \text{mc} \times k3 =$$

TABELLA RIASSUNTIVA
(valori in euro x zona)

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
1-Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	1,68	1,78	1,37	1,68	2,10	1,68
2-Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	1,75	1,91	1,75	1,75	2,10	1,75
3-Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	1,78	1,78	1,91	1,78	2,10	1,78
4-Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,42	0,42	0,42	-	2,10	-
5-Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	1,93	1,78	1,62	1,62	2,10	1,62
6-Edilizia turistica residenziale	2,10	2,10	2,10	-	2,10	-
7-Attrezzature di tempo libero	0,84	1,05	1,26	1,47	2,10	1,47
8-Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	0,42	0,42	0,42	-	0,42	1,91
9-Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	0,42	0,42	0,42	-	0,42	1,75
10-Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n.10/77 - lett.b) frazionamenti	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

Per le nuove costruzioni di cui agli interventi ai punti 1, 2, 3 e 4 si applica in ciascuna zona omogenea il valore Tabellare più alto (in grassetto)

Per gli interventi di ristrutturazione ai punti 8, 9 e 10 si applica in ciascuna zona omogenea il valore tabellare più alto relativo alla zona F (in grassetto)

ONERI DI URBANIZZAZIONE

CONDONO L. 724/94
OPERE ESEGUITE NEL PERIODO 30-1-77 / 31-12-93

Formula di calcolo

Oneri unitari = $K1 \times K2 \times K3 \times K4 \times \text{€ /mc}$ (dentro e fuori terra-vuoto per pieno)

I coefficienti validi per tutti gli interventi (Delibera Regionale n.208/4 del 26 marzo 1985) ai quali è stata applicata la riduzione del 5% (Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977) sono pari a $K1 = 0,95$; $K2 = 0,92$; $K4 = 0,75$

Il coefficiente $K3$, variabile in funzione alle destinazioni di zona, è dato dalla Tabella C (Delibera Regionale n. 208/5 del 26 marzo 1985) i cui valori sono stati ridotti del 5% per popolazione < 50.000 ab. e di un ulteriore 5% ai sensi della Delibera G.M. n. 806/77 del 29-10-1977

Tabella C

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	0,722	0,767	0,586	0,722	0,902	0,722
Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	0,749	0,821	0,749	0,749	0,902	0,749
Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	0,767	0,767	0,794	0,767	0,902	0,767
Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	0,180	0,180	0,180	-	0,902	-
Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	0,830	0,767	0,694	0,694	0,902	0,694
* Edilizia turistica residenziale	0,902	0,902	0,902	-	0,902	-
Attrezzature di tempo libero	0,361	0,451	0,541	0,631	0,902	0,631
Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	0,180	0,180	0,180	-	0,180	0,821
Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	0,180	0,180	0,180	-	0,180	0,749
Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n. 10/77 - lett.b)	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180

* cfr. L. 17 marzo 1983 n. 117 e L.R. Campania 15 marzo 1984 n. 15

L'importo base complessivo per le opere realizzate nel periodo 30-1-77 / 31-12-93 per gli oneri di urbanizzazione, con riferimento alle zone omogenee del P.R.G. approvato con Decreto P.G.R. Campania n. 4292 del 31-10-77, è pari a €/mc 5,71, moltiplicato per il coefficiente di adeguamento $C = 2 = \text{€/mc } 11,42$

La tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione immediatamente applicabile per mc di nuova edificazione residenziale calcolata per destinazione di zona risulta:

$$0,95 \times 0,92 \times 0,75 \times K3 \times \text{€ } 11,42/\text{mc} = \text{€ } 7,49 /\text{mc} \times k3 =$$

TABELLA RIASSUNTIVA
(valori in euro x zona)

destinazione di zona	zone omogenee					
	A	B	C	D	E	F
1-Nuove costruzioni residenziali IF < 1,50 mc/mq	5,44	5,74	4,39	5,44	6,76	5,44
2-Nuove costruzioni residenziali IF da 1,50 a 3 mc/mq	5,61	6,15	5,61	5,61	6,76	5,61
3-Nuove costruzioni residenziali IF > o = 3 mc/mq	5,74	5,74	5,95	5,74	6,76	5,74
4-Nuova edilizia convenzionata o sovvenzionata	1,35	1,35	1,35	-	6,76	-
5-Edilizia "terziaria" direzionale o Commerciale	6,22	5,74	5,20	5,20	6,76	5,20
6-Edilizia turistica residenziale	6,76	6,76	6,76	-	6,76	-
7-Attrezzature di tempo libero	2,70	3,38	4,05	4,73	6,76	4,73
8-Interventi di ristrutturazione con incremento di superficie	1,35	1,35	1,35	-	1,35	6,15
9-Interventi di ristrutturazione con variazione di destinazione d'uso	1,35	1,35	1,35	-	1,35	5,61
10-Interventi di ristrutturazione non convenzionata al di fuori delle ipotesi previste all'art.9 legge n. 10/77 - lett.b) frazionamenti	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Per le nuove costruzioni di cui agli interventi ai punti 1, 2, 3 e 4 si applica in ciascuna zona omogenea i valori Tabellari più alti (in grassetto)

Per gli interventi di ristrutturazione ai punti 8, 9 e 10 si applica in ciascuna zona omogenea il valore tabellare più alto relativo alla zona F (in grassetto)

COSTO DI COSTRUZIONE

DA APPLICARSI ALLE OPERE CONDONATE EX L. 47/85 E L. 724/94

CONDONO L. 47/85

Il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali è pari al costo base di € 82,97 moltiplicato per i coefficienti riportati nel prospetto allegato al D.M. 10-5-77.

Il costo di costruzione è nullo per edifici realizzati fino al 29-01-1977.

Il contributo relativo al costo di costruzione si ricava applicando le percentuali riportate nelle tabelle parametriche approvate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95/15 del 5-7-79. *

Il costo di costruzione per gli interventi sull'edilizia esistente, comprese le sopraelevazioni e gli ampliamenti costituenti nuove unità immobiliari, va ricavato da un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi del tariffario ufficiale del Provveditorato alle OO.PP. della Campania vigente alla data del 1-10-83 tariffa '82, secondo le procedure di calcolo fissate dalla Deliberazione del C.C. n. 182 del 27-06-81.

Procedura di calcolo oneri di costruzione

Coefficienti validi per tutti gli interventi per la definizione della quota afferente il costo di costruzione (Delibera regionale n. 95 del 5 luglio 1979)

Coeff. A =	caratteristica tipologica	lusso	0,06
		media	0,025
		economica	0,015
Coeff. B =	destinazione d'uso residenziale		0,02
	destinazione d'uso: uffici pubblici, privati, studi, negozi		0,035*
Coeff. C =	ubicazione. Comuni costieri con azienda di cura e soggiorno	a) fascia costiera	0,04
		b) zone diverse	0,025
		c) zone A-B-C	0,02

- coefficiente per costruzioni e impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali quando queste non superano il 25% del totale dell'edificio destinato ad usi residenziali

Formula per il calcolo del contributo (A + B + C) x costo di costruzione

Con (A + B + C) sempre minore o uguale a 0,10 (art. 9 DL 9/82); per costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali è uguale a 0,05 (Delibera di C.C. n. 167 del 23-06-1981).

Il costo di costruzione è stato fissato in € 82,97 / mq ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95/15 del 5 luglio 1979

Definizione del costo di costruzione

Interventi su edifici esistenti

Costo di costruzione

preventivo di costo delle opere necessarie alla abitabilità ed agibilità con uso di Tariffa OO.PP. 1982, secondo le procedure fissate con Delibera di C.C. n. 182 del 27 giugno 1981

Interventi su nuovi edifici

Costo di costruzione

€ 82,97 x superficie complessiva x coefficiente di maggiorazione (art.6, comma 2, L.10/77)

per caratteristiche superiori agli edifici di edifici agevolata, come individuate dal D.M. 10-05-77

Superficie complessiva

Attività residenziale

$$SC = SU + 0,60 \times SNR$$

Superficie complessiva = Superficie utile abitabile + 0,60 x superfici non residenziali interne (locale ascensore, caldaia termica, androni di ingresso, porticati comuni, scale e garage)+ 0,60 x superfici non residenziali esterne (logge, balconi, terrazzi, scale di sicurezza)

Attività diverse

$$SC = SN + 0,60 \times SA$$

Superficie complessiva = Superficie netta agibile + 0,60 x superfici accessorie interne (locale ascensore, caldaia termica, androni di ingresso, porticati comuni, scale e garage) + 0,60 x superfici accessorie esterne (logge, balconi, terrazzi, scale di sicurezza)

CONDONO L. 724/94

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è pari al costo base di **€ 129,11** moltiplicato per i coefficienti riportati nel prospetto allegato al D.M. 10-05-77.

Il costo di costruzione è nullo per edifici realizzati fino al 29-01-1977.

Il contributo relativo al costo di costruzione si ricava applicando le percentuali ricavabili dalle tabelle parametriche approvate con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 95/15 del 5-7-79.

Il costo di costruzione per gli interventi sull'edilizia esistente, comprese le sopraelevazioni e gli ampliamenti costituenti nuove unità immobiliari, va ricavato da un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi del tariffario ufficiale del Provveditorato alle OO.PP. della Campania vigente alla data del 1-1-95 (Tariffa '90 - 5%) secondo le procedure di calcolo fissate dalla Deliberazione del C.C. n. 182 del 27-06-81.

Procedura di calcolo oneri di costruzione

Coefficienti validi per tutti gli interventi per la definizione della quota afferente il costo di costruzione (Delibera regionale n. 95 del 5 luglio 1979)

Coeff. A =	caratteristica tipologica	lusso	0,06
		media	0,025
		economica	0,015
Coeff. B =	destinazione d'uso residenziale		0,02
	destinazione d'uso: uffici pubblici, privati, studi, negozi		0,035*
Coeff. C =	ubicazione. Comuni costieri con azienda di cura e soggiorno	a) fascia costiera	0,04
		b) zone diverse	0,025
		c) zone A-B-C	0,02

- coefficiente per costruzioni e impianti destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali quando queste non superano il 25% del totale dell'edificio destinato ad usi residenziali

Formula per il calcolo del contributo

(A + B + C) x costo di costruzione

Con (A + B + C) sempre minore o uguale a 0,10 (art. 9 DL 9/82); pari a 0,05 per edilizia industriale, artigianale e di commercio (Delibera di C.C. 167 del 23-06-1981)

Il costo di costruzione è stato fissato in € 129,11 /mq, ai sensi del Decreto Ministero LL.PP. 20 giugno 1990

Definizione del costo di costruzione

Interventi su edifici esistenti

Costo di costruzione

Preventivo di costo delle opere necessarie alla abitabilità ed agibilità con uso di Tariffa OO.PP. 1990 - 5%, secondo le procedure fissate con Delibera di C.C. n. 182 del 27 giugno 1981

Interventi su nuovi edifici

Costo di costruzione

€ 129,11 x superficie complessiva x coefficiente di maggiorazione (art.6, comma 2, L.10/77) per caratteristiche superiori agli edifici di edifici agevolata, come individuate dal D.M. 10-05-77

Superficie complessiva

Attività residenziale

$$SC = SU + 0,60 \times SNR$$

Superficie complessiva = Superficie utile abitabile + 0,60 x superfici non residenziali interne (locale ascensore, caldaia termica, androni di ingresso, porticati comuni, scale e garage) + 0,60 x superfici non residenziali esterne (logge, balconi, terrazzi, scale di sicurezza)

Attività diverse

$$SC = SN + 0,60 \times SA$$

Superficie complessiva = Superficie netta agibile + 0,60 x superfici accessorie interne (locale ascensore, caldaia termica, androni di ingresso, porticati comuni, scale e garage) + 0,60 x superfici accessorie esterne (logge, balconi, terrazzi, scale di sicurezza)

OPERE DI COMPLETAMENTO

Per le opere di completamento il costo di costruzione va ricavato da un computo metrico estimativo redatto sulla base del tariffario ufficiale del Provveditorato alle OO.PP. della Campania vigente alla data del rilascio della concessione in sanatoria. Al momento, la tariffa da utilizzare è quella del '90 con la riduzione del 5%.

COMPUTO CONTRIBUTI CONCESSORI

EDILIZIA INDUSTRIALE ARTIGIANALE DA APPLICARSI ALLE OPERE CONDONATE EX L. 47/85 E L. 724/94

CONDONO L. 47/85

Coefficienti fissi (Deliberazione Consiglio Regionale della Campania n. 199/1 del 28 luglio 1977) ai quali è stata applicata la riduzione del 5% (Delibera G.M. 806 del 29-10-77) K1= 0,79; K2 = 0,88; K3 = 0,20

Prodotto dei coefficienti:
 $0,79 \times 0,88 \times 0,20 = 0,139$

Classi di industrie

Classe I: industrie insalubri che producono rifiuti non accettabili negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e necessitano di trattamenti speciali D.M.23-12-76)

Classe II: industrie insalubri che producono rifiuti accettabili con riserva negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. Vanno inserite in detta classe le seguenti attività, siano esse industriali che artigianali:

- industria delle pelli e cuoio
- industrie manifatturiere del legno e dell'arredamento
- industrie manifatturiere della carta, poligrafiche editoriali e affini
- industrie manifatturiere del vestiario e dell'abbigliamento
- industrie manifatturiere della gomma e della guttaperca e delle materie plastiche
- industrie manifatturiere chimiche
- industrie manifatturiere metallurgiche meccaniche
- industrie dei minerali non metalliferi
- industrie della ceramica, del vetro e dei materiali da costruzione

Classe III: industrie che producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ed accettabili nei normali impianti di trattamento. Le industrie appartenenti a questa classe sono:

- industrie dei trasporti
- industrie delle comunicazioni
- industrie rispondenti ad esigenze collettive
- industrie manifatturiere alimentari
- industrie agrarie e boschive
- industrie zootecniche
- industrie della pesca e della caccia
- attrezzature ricettive alberghiere

Classe IV: valutate in funzione del grado di alterazione dei luoghi:

- industrie estrattive di minerali metalliferi e non metalliferi, miniere e cave
- aziende di utilizzazione del bosco: abbattimento e carbonizzazione

Coefficienti variabili per classi di industrie

C	1° classe	=	1
	2° classe	=	0,86
	3° classe	=	0,72
	4° classe	=	> 0,72 in funzione del grado di alterazione dei luoghi

Con Deliberazione di G.R. Campania n. 135 del 15-04-80 le attrezzature ricettive alberghiere sono considerate impianti produttivi e il calcolo degli oneri concessori è quello relativo agli edifici industriali

e artigianali, previa aggiunta del nuovo coefficiente Up4 (lettera b), nuova tabella Ip (lettera c) e nuova formula di calcolo (lettera d).

Up1	=	a (€/mq) x	superficie insediamento industriale/artigianale
Up2	=	b (€/mq) x	superficie lorda degli edifici direzionali, di servizio, residenza
Up3	=	c (€/mq) x	superficie utile coperta dai manufatti industriali (capannoni, silos, tettoie, apparecchiature fisse)
Up4	=	d (€/mq) x	costo unitario di urbanizzazione per mq di sup. utile (di pavimento coperta) delle attrezzature ricettive alberghiere

Addetti

	0-15	16-50	51-200	201-1000	oltre 1000
a	0,21	0,26	0,41	0,46	0,52
b	0,77	1,03	1,55	1,81	2,07
c	3,10	3,67	6,20	6,97	7,75
d	0,77	1,03	1,55	1,81	2,07

Formula per il calcolo

$$\text{Oneri} = 0,139 \times C \times (\text{Up1} + \text{Up2} + \text{Up3} + \text{Up4})$$

Nel caso di abusi commessi su aree od impianti industriali, artigianali già esistenti, l'onere di urbanizzazione viene calcolato sulle superfici di nuova realizzazione.

Procedura per il calcolo di oneri di costruzione

Per le industrie e le attività artigiane non esistono oneri di costruzione.

Per le attività turistiche, commerciali e direzionali, la quota per gli oneri di costruzione è pari al 5% del costo documentato di costruzione (Deliberazione C.C. n.167 del 23-06-81), utilizzando la tariffa ufficiale vigente alla data del 1-10-'83 (Tariffa OO.PP. Campania '82).

Altri oneri

Occorre pagare anche gli oneri conseguenti la L. 316/76 (Legge Merli) determinati dall'Ufficio Ecologia.

Riduzione oneri ai sensi della L. R. 6 maggio 1985 n. 38

Opere anteriori al 1 settembre 1967:

esenzione

Opere eseguite tra il 1-09-67 e il 29-01-77 e dal 30-01-77 al 1-10-83:

Opifici artigiani minori o uguali a 400 mq

Iscrizione all'albo degli artigiani del richiedente che è anche

Costruttore ed utilizzatore al 10 maggio '85

Coeff. 0,50

Opifici artigiani maggiori di 400 mq

Iscrizioni: requisiti come sopra

Coeff. 0,67

CONDONO L. 724/94

Coefficienti fissi (Deliberazione Consiglio Regionale della Campania n. 208/5 del 26 marzo 1985) ai quali è stata applicata la riduzione del 5% (Delibera G.M. 806 del 29-10-77) K1= 0,95; K2 = 0,92; K3 = 0,20

Prodotto dei coefficienti: $0,95 \times 0,92 \times 0,20 = 0,1748$

Classi di industrie (si veda elenco al Condono 47/85)

Coefficienti variabili per classi di industrie

C	1° classe	=	1
	2° classe	=	0,86
	3° classe	=	0,72
	4° classe	=	> 0,72 in finzione del grado di alterazione dei luoghi

Up1	=	a (L/mq) x	superficie insediamento industriale/artigianale
Up2	=	b (L/mq) x	superficie lorda degli edifici direzionali, di servizio, residenza
Up3	=	c (L/mq) x	superficie utile coperta dai manufatti industriali (capannoni, silos, tettoie, apparecchiature fisse)
Up4	=	d (L/mq) x	costo unitario di urbanizzazione per mq di sup. utile (di pavimento coperta) delle attrezzature ricettive alberghiere

Addetti

	0-15	16-50	51-200	201-1000	oltre 1000
a	0,41	0,52	0,83	0,93	1,03
b	1,55	2,07	3,10	3,62	4,13
c	6,20	7,75	12,39	13,94	15,49
d	1,54	2,07	3,10	3,72	4,13

Formula per il calcolo

$$\text{Oneri} = 0,1748 \times C \times (\text{Up1} + \text{Up2} + \text{Up3} + \text{Up4})$$

Nel caso di abusi commessi su aree od impianti industriali, artigianali già esistenti, l'onere di urbanizzazione viene calcolato sulle superfici di nuova realizzazione.

Procedura per il calcolo di oneri di costruzione

Per le industrie e le attività artigiane non esistono oneri di costruzione.

Per le attività turistiche, commerciali e direzionali, la quota per gli oneri di costruzione è pari al 5% del costo documentato di costruzione (Deliberazione C.C. n.167 del 23-06-81), utilizzando la tariffa ufficiale vigente alla data del 1-1-'95 (Tariffa OO.PP. Campania '90 - 5 %).

Altri oneri

Occorre pagare anche gli oneri conseguenti la L. 316/76 (Legge Merli) determinati dall'Ufficio Ecologia.

Riduzione oneri

La Legge 724/94 introducendo un nuovo limite alle riduzioni di competenza regionale, ha richiesto un nuovo intervento del Legislatore regionale che non è avvenuto, pertanto le riduzioni di cui alla L.R. 38/85 si applicano alle sole domande presentate ai sensi della L. 47/85.



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

Seduta di Giunta Municipale del

27 marzo 2007

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Rettifica del documento tecnico allegato alla delibera di G.M. n. 79 del 16.04.2003 riguardante la terminazione degli oneri concessori da applicarsi alle opere condonate ex L. 47/85 e L.724/94

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Sorrento ,

27.03.07

IL DIRIGENTE DEL IV DIPARTIMENTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Sorrento ,

27.03.07

IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO

(Dott. Donato Sarno)



Città di Sorrento
PROVINCIA DI NAPOLI

F.to sull'originale IL SINDACO (Sig. Marco FIORENTINO)	F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Andrea CICCONE)
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO	
Dal Municipio, li _____	IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Andrea CICCONE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale, previa relazione del Messo Comunale, copia della presente delibera è stata:

1. affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 29 MAR. 2007 per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, e vi rimarrà fino al _____

Dal Municipio, li 29 MAR. 2007

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea CICCONE)

13 APR. 2007

2. in quanto trattasi di atto regolamentare, viene ripubblicata all' Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____, e contro di essa _____ sono state presentate opposizioni.

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea CICCONE)

F.to sull'originale

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ATTO _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

F.to sull'originale IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Andrea CICCONE)

Trasmessa ai **CAPI GRUPPO** prot. N. _____ del _____